



Comune di Donori

Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 19/06/2012

TITOLO I – PRINCIPI

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli art. 117 sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché in attuazione di quanto previsto dall'art. 12 del DPR 20 agosto 2001, n. 384, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, per la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia;
2. il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'art. 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente "Codice"), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
3. Per la definizione di lavori, di forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente;
4. Le motivazioni che permettono l' applicazione delle disposizioni presenti nel Regolamento sono le seguenti:
 - l' urgenza;
 - la natura dei lavori, della fornitura o dei servizi;
 - la complessità delle procedure alternative e l' adeguatezza alle esigenze organizzative alla luce di un' analisi costi – benefici rispetto alle procedure ordinarie di scelta del contraente;

Art. 2- Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione di lavori, l'acquisizione di beni e di servizi può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) cottimo fiduciario;
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per il quali non necessita la presenza di alcun imprenditore. Il Responsabile del servizio organizza ed esegue per mezzo di personale dipendente o eventualmente assunto, gli interventi individuati tra le tipologie di cui ai successivi articoli 5, 6 e 8 impiegando mezzi, materiali e quant'altro occorra, di proprietà dell'Ente o in uso alla medesima o appositamente noleggiati ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono eseguiti a mezzo di cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'Ente purché in possesso dei necessari requisiti.

Art. 3- Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli art. 5 e 6 del presente regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26 della Legge 23/12/1999, n. 488 e smi.
2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli art. 5 e 6 del presente regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della legge 23/12/1999, n. 488, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione. In mancanza di tali rilevazioni, il Responsabile del procedimento effettua, anche informalmente, indagini di mercato.
3. In presenza di convenzioni quadro CONSIP attive, qualora si decida di effettuare acquisizioni in maniera autonoma come previsto dall'art. 24, comma 3 della Legge 27/12/2002, n. 289, si dovrà provvedere, ai sensi dell'art. 26 comma 3 – bis della legge 23/12/1999, n. 488 e smi, a trasmettere

- copia del relativo provvedimento al revisore dell'ente secondo le modalità previste dall'art. 10 comma 6 del presente regolamento;
4. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'art. 8 può avvenire sulla base dei prezzi determinati dai prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale;
 5. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per settore e il territorio di competenza;

Art. 4 – Limiti economici degli interventi e divieto di frazionamento

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, l'acquisizione di beni e servizi in economia non può superare l'importo di € 206.000,00 mentre l'esecuzione di lavori in economia l'importo di **€ 200.000,00**;
2. Gli importi di cui al comma 1 non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali e altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale;
3. È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento;
4. Non sono considerati artificialmente frazionati:
 - a. l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, allorché le procedure di affidamento siano inequivocabilmente autonome e separate l'una d'altra;
 - b. gli affidamenti di un intervento misto, di cui all'art. 9, a contraenti qualificati in ciascun settore, quando tali affidamenti disgiunti siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico e rapidità di esecuzione.
5. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'art. 8, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di **€ 50.000,00** qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett.a);
6. limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'art. 8, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di € 100.000,00 qualora trattasi di interventi di manutenzione di opere o impianti e non ricorra alcuna delle condizioni speciali di cui all'art. 8 comma 1;
7. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'art. 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

TITOLO II – INTERVENTI ORDINARI

Art. 5 – Fornitura beni in economia

1. Possono essere eseguite in economia le seguenti forniture di beni il cui importo complessivo sia inferiore a **200.000,00 euro**, IVA esclusa:
 - a) provviste di qualsiasi natura per le quali siano state esperite infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
 - b) provviste indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'Amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
 - c) Forniture per la corretta gestione dei servizi pubblici a domanda individuale;
 - d) Forniture necessarie alla riparazione, adattamento e manutenzione dei beni demaniali con i relativi impianti – infissi e manufatti adibiti ad uso degli uffici e dei servizi, nonché dei beni facenti parte del patrimonio;
 - e) Forniture necessarie alla manutenzione ordinaria e riparazione di locali con i relativi impianti, infissi e manufatti presi in affitto ad uso degli Uffici e dei servizi;
 - f) Acquisto di pezzi di ricambio ed accessori occorrenti per la riparazione e manutenzione di veicoli, macchine operatrici e attrezzature;
 - g) Acquisto di veicoli, macchine operatrici ed attrezzature per i servizi comunali;
 - h) Acquisto di vestiario di servizio e relativi accessori per il personale;
 - i) acquisto di attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi comunali, per l'arredo urbano in genere;
 - j) acquisto giochi, arredo interno - esterno ed attrezzature per scuole, impianti sportivi e strutture socio-assistenziali e sanitarie;
 - k) acquisto di segnaletica stradale;
 - l) Acquisto materiale per la sicurezza nell'ambiente di lavoro e per la prevenzione anticendio;
 - m) Arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione con arredi e attrezzature già esistenti, ossia a titolo indicativo:
 - mobili e soprammobili, mobili per ufficio, tende, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio,;
 - beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
 - apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, quadri di distribuzione, pezzi prefabbricati, chiusini ecc.);
 - mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, pedane, ecc.);
 - n) Acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere nonché abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
 - o) Materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
 - p) Materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale; lavori di stampa, tipografia, litografia e rilegatura;
 - q) r) Provviste di combustibile per il riscaldamento di immobili, carburanti, lubrificanti e di ogni altro materiale di consumo per i servizi comunali;
 - r) Acquisto di materiali per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
 - s) Spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti; spese per l'illuminazione, il riscaldamento e la climatizzazione di locali;
 - t) Spese di rappresentanza ed onoranze funebri;
 - u) Spese per l'espletamento di concorsi e per conferenze, formazione del personale, convegni, riunioni, mostre, fiere e cerimonie di rappresentanza, gemellaggi, ricevimenti, manifestazioni culturali, feste popolari ecc;
 - v) Vendita di beni mobili non più utilizzabili con le relative variazioni nell'inventario;
 - w) Fornitura pasti e buoni pasti ai dipendenti comunali secondo quanto previsto dal contratto di lavoro;
 - x) Forniture da eseguire in presenza delle ipotesi di cui al successivo articolo 7;

- y) Opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717/1949;
 - z) Forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
 - aa) Forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
 - bb) ogni altra fornitura accessoria e strumentale all'esecuzione di lavori eseguiti in economia o a prestazioni di servizi in economia;
2. il limite di importo di cui al comma 1 è automaticamente adeguato all'importo stabilito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del DPR 384/01, in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia;

Art.6- Prestazioni di servizi in economia

1. Sono eseguite in economia i seguenti servizi, individuati negli allegati II A e II B del Codice, il cui importo complessivo sia inferiore a €200.000,00 IVA esclusa:
- a) prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'Amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
 - b) servizi relativi alla manutenzione, riparazione dei beni del demanio e del patrimonio comunale ivi compresi gli impianti tecnologici degli stessi e quelli gestiti in privativa dal Comune nonché riparazione e manutenzione di veicoli, macchine operatrici, attrezzature, ascensori e di impianti antincendio, di cui all'allegato II A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112,6122,633,886;
 - c) Servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712,7512,87304;
 - d) Servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
 - e) Servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II A, categoria 5, numero di riferimento CPC 752;
 - f) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria di cui all'allegato II A, categoria 6, numero di riferimento CPC 81,812,814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per i beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
 - g) servizi informatici ed affini di cui all'allegato II A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di informatizzazione degli adempimenti, di aggiornamento dei software;
 - h) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85 ; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
 - i) servizi di ricerche di mercato, di sondaggio dell'opinione pubblica, dei carichi di lavoro, di produttività di traduzione ed interpretariato, trascrizioni verbali, ecc. di cui all'allegato II A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
 - j) servizi di consulenza gestionale e affini (esclusi servizi di arbitrato e di conciliazione) di cui all'allegato II A, categoria 11, numero di riferimento CPC 865,866;
 - k) servizi pubblicitari di cui all'allegato II A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
 - l) reclutamento del personale a mezzo di agenzia interinale;
 - m) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II A, categoria 14, numero di riferimento CPC 874 e da 82201 a 82206;
 - n) servizi di manutenzione del verde;
 - o) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II A, categoria 15, numero di riferimento CPC 88442; compresi i servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
 - p) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II A, categoria 16, numero di riferimento 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo, 3/04/2006, n. 152;

- q) servizi alberghieri di cui all'allegato II B, categoria 17, numero di riferimento CPC 64;
 - r) servizi di ristorazione di cui all'allegato II B, categoria 17, numero di riferimento CPC 64, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
 - s) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
 - t) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
 - u) servizi socio-assistenziali e sociali di competenza del Comune di cui all'allegato II B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere;
 - v) servizi ricreativi, culturali, sportivi di cui all'allegato II B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
 - w) ogni altra prestazione di servizi accessoria e strumentale all'esecuzione di lavori eseguiti in economia o alla fornitura di beni in economia;
 - x) Servizi da prestare in presenza delle ipotesi di cui al successivo articolo 7;
2. Possono, altresì, essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II B, numero 27, "Altri servizi", al Codice:
- y) Nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'art. 5;
 - z) Locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
 - aa) Prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
 - bb) prestazioni di qualsiasi natura per le quali siano state esperite infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'esecuzione;
 - cc) servizi legali e di consulenza legale di cui all'art. 24, alle condizioni e modalità ivi indicate;
 - dd) servizi tecnici di cui all'art. 22, alle condizioni e modalità ivi indicate;
3. il limite di importo di cui al comma 1 è automaticamente adeguato all'importo stabilito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del DPR 384/01, in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia;

Art.7 – Casi particolari

1. Il ricorso al sistema di spese in economia, per l'acquisizione di beni e servizi, nei limiti di importo di cui agli artt.5 e 6, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
 - c) acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
 - d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 8 – Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, i seguenti lavori il cui importo sia inferiore a € 200.000,00, IVA esclusa:
 - a) Manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie i seguenti interventi:
 - 1) prime opere per la difesa dalle inondazioni e per il deflusso delle acque da territori inondati;
 - 2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti quali frane, piogge abbondanti, nevicate e gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc.;
 - 3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
 - 4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità;
 - b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
 - d) lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione dei progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere ed impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario ecc.;
 - h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del DPR n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di in edificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla Legge n. 167/62, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori;
2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'art. 4, comma 6, (€ 100.000,00) tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti, quali:
 - a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione delle aiuole spartitraffico e dei collegamenti pedonali;
 - b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze;
 - c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;
 - d) manutenzione e riparazione delle fognature, degli impianti di sollevamento e trattamento e degli impianti idrici non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
 - e) manutenzione e riparazione degli impianti di pubblica illuminazione e affini;
 - f) manutenzione e riparazione dei giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
 - g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze;
3. Possono altresì essere eseguiti in economia i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'art. 6 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'art. 5.

Art. 9 – Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica rispettivamente la disciplina del principio di accessorietà di cui all'art. 14 comma 2 lett. a), e c) del Codice per le prime tre ipotesi, la disciplina del settore prevalente di cui all'art. 14 comma 2 lett. b) del Codice per la quarta ipotesi.
2. Rimane salva l'applicazione dell'art. 14 comma 3 del Codice e dell'art. 3 comma 4 della L.R. 5/07 nell'ipotesi di interventi misti quando i lavori assumono rilievo superiore al 50% e non risultano accessori.
3. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'art. 4 comma 4 lett. b), il limite economico di cui agli artt. 5, 6 e 8, si applica all'intervento considerato unitariamente.

Art. 10 Norma di salvaguardia

1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

TITOLO III – PROCEDIMENTO

Art. 11- Responsabile del servizio e responsabile del procedimento

1. L'amministrazione opera a mezzo del responsabile del servizio interessato;
2. Il responsabile del servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del responsabile del servizio;
3. Il Responsabile del servizio procede all'esecuzione di lavori, all'acquisizione di beni e servizi in economia nei limiti del "budget" assegnato con il Piano esecutivo di gestione.
4. L'esecuzione di lavori, l'acquisizione di qualsiasi bene o servizio è disposta con determinazione del Responsabile del servizio interessato, in conformità all'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. L'adozione della determinazione a contrarre non è necessaria per i contratti il cui valore si inferiore a 20.000,00 nei limiti in cui si tratti di contratti stipulati per la gestione ordinaria delle funzioni e dei servizi amministrativi;
5. Per l'acquisizione dei beni e servizi il Responsabile del procedimento utilizza i parametri di qualità e di prezzo, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della legge 23/12/1999, n. 488, o si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
6. Il Responsabile del procedimento ha l'obbligo di trasmettere gli atti, ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99 comma 3-bis come modificata dalla L. 191/04 art. 1, al revisore contabile dell'Ente mediante l'invio mensile, per il tramite del Servizio Risorse finanziarie, dell'elenco dei relativi provvedimenti adottati ed il deposito di copia degli stessi presso il suddetto servizio. A tali provvedimenti allega, altresì, una dichiarazione a firma del Responsabile del Servizio con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e seguenti del DPR n. 445/00 e smi, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 26 della L. 488/99 e smi.

Art. 12 – Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile del Servizio, ove non sia possibile l'esecuzione con personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi o mediante ricorso al lavoro interinale.
2. Il Responsabile del procedimento provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile del procedimento di cui all'art. 11, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 13 – Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile del procedimento richiede almeno cinque preventivi, se sussistono in tal numero operatori economici qualificati in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto o in possesso dei necessari requisiti, secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito.
2. La procedura deve essere improntata sul principio di segretezza tanto che, per la presentazione della proposta /offerta, deve essere richiesta la forma del plico chiuso con le sole indicazioni, sulla busta, dei dati riguardanti la ditta e la gara per cui si concorre.
3. La lettera di invito deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
- b) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene o del servizio richiesto, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura e di prestazione;
- c) l'importo presunto, le modalità ed i tempi di pagamento;
- d) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di aggiudicazione;
- e) il periodo in giorni di validità dell'offerta stessa;
- f) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché , se del caso, le garanzie d'uso;
- g) l'importo presunto, le modalità ed i tempi di pagamento;
- h) il termine d'esecuzione e le eventuali penalità per il ritardo;
- i) le specificazioni dei casi di grave inadempimento;
- j) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- k) i requisiti generali e d'idoneità professionale che devono possedere gli operatori economici, e la richiesta all'operatore economico di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti richiesti.
- l) i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione nel caso di lavoro in economia;
- m) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- n) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito o capitolati d'oneri e di uniformarsi alle vigenti norme legislative e regolamentari, nonché nel caso di lavori la facoltà per l'Amministrazione di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese del cottimista e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia nei casi in cui il cottimista stesso venga meno ai patti concordati;

nonché tutti quegli altri elementi che si rendono necessari per la particolarità del lavoro da eseguire, del bene o del servizio da acquisire. I punti b, g, f, h, i, possono essere contenuti, con riferimento alla natura ed alle caratteristiche del lavoro, della fornitura o servizio, in apposito capitolato o disciplinare tecnico.

4. Nel caso di servizi e di forniture in economia possono essere utilizzate anche forme innovative di gara quali l'espletamento delle stesse per via telematica (gare on – line).
5. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si tratta direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi :
 - a) Qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
 - b) Quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di un nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;
 - c) Quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;

- d) Nel solo caso di servizi e forniture quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di **euro 40.000,00**;
- e) Nel solo caso di lavori quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00

Art. 14- Modalità di affidamento

1. Sia che si faccia ricorso all'amministrazione diretta che al cottimo fiduciario, l' affidamento degli interventi viene disposto con determinazione del Responsabile del servizio, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, con le seguenti modalità:
 - a) Per servizi e forniture di importo inferiore a **40.000,00 euro** è consentito l'affidamento diretto, previa acquisizione di un preventivo-offerta in forma scritta e verifica da parte del Responsabile del procedimento della congruità dei prezzi praticati, a una ditta operante nel settore o, rispettando il criterio della rotazione, a una ditta inclusa in un elenco di operatori economici fornitori di beni e prestatori di servizi se preventivamente costituito;
 - b) Per servizi e forniture di importo pari o superiori a **40.000,00 euro** e inferiori a **200.000,00 euro**, mediante procedura negoziata da esperirsi richiedendo almeno cinque preventivi-offerta a ditte operanti nel settore o, rispettando il criterio della rotazione, a ditte incluse in un elenco di operatori economici fornitori di beni e prestatori di servizi se preventivamente costituito o a ditte che hanno manifestato interesse dopo aver pubblicato un avviso esplorativo ossia siano stati individuati mediante un indagine di mercato;
 - c) Per lavori di importo inferiore a **40.000,00 euro**, è consentito l'affidamento diretto, previa acquisizione di un preventivo-offerta in forma scritta e verifica da parte del Responsabile del procedimento della congruità dei prezzi praticati, a una ditta operante nel settore o, rispettando il criterio della rotazione, a una ditta inclusa in un elenco di operatori economici prestatori d'opera se preventivamente costituito;
 - d) Per lavori di importo pari o superiori a **40.000,00 euro** e inferiori a **200.000,00 euro**, mediante procedura negoziata da esperirsi richiedendo almeno cinque preventivi-offerta a ditte operanti nel settore o, rispettando il criterio della rotazione, a ditte incluse in un elenco di operatori economici prestatori d'opera se preventivamente costituito o a ditte che hanno manifestato interesse dopo aver pubblicato un avviso esplorativo ossia siano stati individuati mediante un indagine di mercato;
2. Gli elenchi di cui sopra sono periodicamente aggiornati con cadenza annuale.

Art. 15- Atti della procedura

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Nel caso di interventi d'urgenza di cui all'art. 29 o di lavori di somma urgenza di cui all'art. 30 l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il 1° giorno feriale successivo.
3. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile del procedimento predispone un capitolato d'onere ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà di forma e di sinteticità dei contenuti.
4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile del procedimento redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 16 – Criteri di scelta del contraente

1. Gli acquisti di beni e servizi previsti dal presente Regolamento sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

- a) al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
- b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica ecc.; in questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nelle lettera di invito. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature software ecc) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del Comune (per cui si potranno presentare offerte sottoforma di cataloghi con listini prezzi o simili).

2. In entrambi i casi comunque sono ammesse esclusivamente offerte in ribasso sui prezzi a base d'asta.
3. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1 lett. b), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta e deve dare atto dell'iter logico seguito nell'attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.
4. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione del Responsabile del servizio; con la stessa è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.
5. Qualora l'aggiudicazione avvenga secondo il criterio del prezzo più basso o secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si applicano, per la valutazione della congruità delle offerte, gli artt. 86-87-88-89 del D.Lgs 163/06;

Art. 17 - Stipulazione del contratto

1. Per interventi di importo non superiore a **20.000 euro**, IVA esclusa, la stipulazione del contratto può avvenire mediante scrittura privata che può anche essere sostituita da apposita lettera con la quale il responsabile del procedimento dispone l'esecuzione dei lavori, l'ordinazione delle provviste o dei servizi.
2. Nella procedura di acquisizione in economia degli interventi di importo pari o superiore a **20.000 euro** e inferiore a **80.000 euro**, IVA esclusa, la stipulazione del contratto può avvenire mediante scrittura privata con firme autenticate da registrarsi in caso d'uso.
3. In caso di importi pari o superiori a **80.000 euro**, IVA compresa, si procede alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa.
4. I predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera di invito.
5. Per la stipula delle convenzioni di incarico nell'ambito dei servizi tecnici di cui all'art. 26 del presente regolamento valgono le disposizione dei sopra citati commi.

Art. 18 - Garanzie

1. L'offerta da presentare per l'esecuzione di lavori dev'essere corredata, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario in sede di gara, da una cauzione provvisoria pari a 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta da prestare mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs . 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal competente Ministero. Tale cauzione è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione

del contratto per l'aggiudicatario mentre ai non aggiudicatari la cauzione è restituita, in segno di svincolo, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.

2. La cauzione provvisoria non è dovuta nelle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi d'importo inferiore a € 40.000,00 ;
3. A garanzia dei prodotti forniti o della regolare esecuzione dei servizi o lavori gli operatori economici sono tenuti a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo di aggiudicazione, tale garanzia, che sarà svincolata secondo le modalità previste dall'art. 113 comma 3 del D.Lgs 163/06, dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal competente Ministero e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La garanzia di cui al punto 3 non è dovuta per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi d'importo inferiore a € 40.000,00 ;
5. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'art. 129 del Codice per tutti gli affidamenti di lavori di importo inferiore a € 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 19 - Forniture e servizi complementari

1. Qualora nel corso del cottimo fiduciario si verificano cause imprevedute ed imprevedibili che richiedano prestazioni aggiuntive il Responsabile del servizio può far eseguire direttamente all'impresa appaltatrice forniture e servizi complementari nel limite del 20% (venti per cento) dell'importo di aggiudicazione entro i limiti di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento.

Art. 20 – Ordinazione, liquidazione e pagamento di forniture e servizi

1. Le forniture e i servizi sono richiesti mediante apposita lettera di invito o ordinazione secondo quanto indicato all'art. 13 del presente regolamento.
2. Il responsabile del procedimento, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla quantità che alla qualità ed ai prezzi applicati, apponendo sulla fattura:
 - i riferimenti all'atto di ordinazione;
 - il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostatici, costituisce altresì collaudo;
 - i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.
3. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale, entro 15 gg dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo.
4. Il pagamento è disposto dal Responsabile dell'Ufficio finanziario entro 15 gg dalla liquidazione.

Art. 21 – Mezzi di tutela

1. In caso di ritardi, imputabile alla ditta incaricata della esecuzione degli interventi, si applicano le penali stabilite nel contratto o lettera d'ordinazione.
2. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, il Responsabile del servizio ha facoltà di disporre la risoluzione del rapporto contrattuale con conseguente risarcimento del danno a meno che non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

TITOLO V

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 22 – Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del Responsabile del procedimento, o se nominato, dal Direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - a. Per le fatture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fattura;
 - b. Per la manodopera, previa verifica della presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Art. 23 – Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati a cura del Responsabile del procedimento, o se nominato, dal Direttore dei lavori, e liquidati dal Responsabile del Servizio, su proposta del Responsabile del procedimento, nel seguente modo:
 - a. Sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto;
 - b. Sulla base dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.
2. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:
 - a. dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
 - b. dalla data di inizio e fine lavori;
 - c. dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
 - d. dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
 - e. dall'individuazione del soggetto esecutore;
 - f. dai verbali di sospensione e di ripresa;
 - g. dagli estremi assicurativi degli operai impiegati;
 - h. dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
 - i. dei pagamenti già effettuati;
 - j. dallo stato finale e credito dell'impresa;
 - k. dalle eventuali riserve dell'impresa
 - l. di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.
3. Il conto finale dei lavori fino a 10.000 Euro, IVA esclusa, che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità può essere redatto a tergo della fattura dal Responsabile del procedimento, o se nominato, dal Direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni e dell'osservanza dei punti di cui alle lettere b), g) , i) e j) del presente articolo.

Art. 24 – Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel

corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

Art. 25 – Piani di sicurezza

1. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di cottimo va allegato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale, previsto al titolo IV capo I del D.Lgs 81/2008.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 26 – Disposizioni speciali per servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:
 - a) i servizi di architettura ed ingegneria di cui all'allegato II A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, ossia prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori, alle attività di collaborazione e supporto alla Direzione dei Lavori (svolte dal Direttore operativo di cantiere e Ispettore di cantiere), al coordinamento in fase di esecuzione e al collaudo;
 - b) le attività di supporto tecnico-amministrativo connesse alla progettazione ossia di supporto preventivo o successivo all'attività del professionista incaricato alla progettazione, quali:
 - indagini geologiche e geognostiche;
 - ispezioni;
 - sondaggi;
 - rilievi ,localizzazioni, accatastamenti, frazionamenti,
 - indagini agronomiche, biologiche, chimiche;
 - calcoli degli impianti (se non affidati al progettista);
 - calcoli strutturali (se non affidati al progettista),
 - redazione del piano di sicurezza (se non affidato al progettista);
 - consulenze storico-artistiche. legali, ambientali,
 - ecc.
 - c) le attività di supporto tecnico-amministrativo all'attività del Responsabile del procedimento di cui all'art. 10, comma 7, del Codice (quali ad esempio le attività di cui agli artt. 46-47 del DPR 554/99);
 - d) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867;
 - e) i Servizi affini di consulenza scientifica e tecnica nonché di sperimentazione tecnica e analisi, di cui all'allegato II A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867 ossia ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnica – amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o comunque non determinabile con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. Ai sensi dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a **euro 40.000,00** possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo individuato dal responsabile del servizio o dal responsabile del procedimento attingendo, nel rispetto del criterio di rotazione, da un elenco di prestatori di servizi tecnici se preventivamente costituito o nel caso non lo sia sulla base di ricerca di mercato informale.
3. I servizi tecnici di cui al comma 1 lettere a), b), e c), di importo pari o superiore a **40.000,00 euro** e inferiore a **euro 100.000,00**, sono disciplinati dall'art. 91 comma 2 del Codice, ossia, sono affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, inclusi in un elenco di prestatori di servizi tecnici se preventivamente costituito ovvero che abbiano manifestato interesse dopo la pubblicazione di un avviso esplorativo ossia siano stati individuati sulla base di un indagine di mercato;
4. L'indagine di mercato è svolta secondo la seguente procedura così articolata:
 - a) in una fase iniziale di pubblicità previo avviso pubblicato sul sito informatico della stessa Amministrazione e presso l'albo pretorio per un periodo non inferiore a 15 gg; l'avviso dovrà contenere l'oggetto dell'affidamento, i requisiti minimi di partecipazione costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare, i criteri oggettivi di selezione dei candidati da invitare alla procedura competitiva e i criteri di individuazione della migliore offerta pervenuta dai candidati selezionati;

- b) in una successiva procedura di prequalificazione, disposta in ossequio ai criteri preventivamente individuati, che individui, tra tutti i candidati in possesso dei requisiti minimi di qualificazione, i candidati (minimo 5) che parteciperanno alla fase competitiva; anche con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora il responsabile del procedimento abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse.
 - c) in una fase finale competitiva nella quale i candidati selezionati saranno simultaneamente invitati a presentare un'offerta che verrà giudicata secondo il criterio di aggiudicazione e i parametri preventivamente determinati.
5. L'avviso per l'istituzione dell'elenco è pubblicato sul sito informatico della stessa Amministrazione e presso l'albo pretorio per un periodo non inferiore a 15 gg. Nell'avviso saranno indicate le classi e categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali e richiesti i curricula;
6. L'elenco di cui sopra è periodicamente aggiornato con cadenza annuale.
7. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:
- a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a **100.000,00 euro**;
 - b) un incarico affidato precedentemente abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
8. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione per 15 giorni consecutivi.
9. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), di importo pari o superiore a **euro 100.000,00** sono disciplinati dall'articolo 91 comma 1 del Codice.
10. I servizi di cui al comma 1, lettere d), e):
- a) di importo pari o superiore a **40.000,00 euro** e inferiore a **200.000,00 euro** sono disciplinati dall'art. 124 del Codice;
 - b) di importo pari o superiore a **200.000,00 euro** sono disciplinati dalla parte II, titolo I del Codice.
11. in deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dalla convenzione d'incarico o dalla lettera di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nella convenzione d'incarico o nell'atto di affidamento.

Art. 27 – Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con le categorie protette

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi degli articoli 5, 6 e 15 del presente regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.
3. I servizi sociali, ambientali e di salvaguardia del patrimonio potranno essere affidati ad associazioni di volontariato, previa apposita convenzione e dietro un contributo quale rimborso spesa.

Art. 28 – Disposizioni speciali per servizi legali

1. I servizi legali di cui all'allegato II B, numero 21, al Codice, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a **euro 100.000,00**; per importi superiori si applica l' articolo 20 del Codice.
2. In deroga alla competenza di cui all'articolo 10, qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'amministrazione, l'incarico è affidato previo provvedimento della Giunta Comunale.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
 - a) di natura fiscale, tributaria o contributiva;
 - b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
 - c) prestazioni notarili;
 - d) consulenze, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
 - e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.
4. in deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dalla convenzione d'incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nella convenzione d'incarico o nell'atto di affidamento.

Art. 29 – Lavori d'urgenza

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da altro tecnico. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione.

Art. 30 – Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 29, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico.
3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscriverne riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.

5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile del procedimento procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 191, comma 3, del D.Lgs n. 267 del 2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Art. 31 – Lavori d'urgenza o di somma urgenza ordinati dal sindaco

1. Qualora i lavori d'urgenza o di somma urgenza siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'art. 54, comma 2, del D.Lgs n. 267 del 2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
2. Il responsabile del procedimento provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Verifica e collaudo

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione entro trenta giorni dall'ultimazione;
2. Il collaudo o l'attestazione di regolare esecuzione non è necessaria per beni e servizi di importo inferiore a **Euro 20.000**, I.V.A. esclusa, ed è sostituita dal nulla osta alla liquidazione di cui all'art. 20 comma 2;
3. Per i lavori di importo inferiore a **Euro 10.000**, I.V.A. esclusa, si applica quanto prescritto all'art. 23 comma 3.

Art. 33 - Pubblicità

1. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo superiore a **€ 20.000,00** è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo di committente www.comune.donori.ca.it entro 30 giorni dall'affidamento.

Art. 34 - Pubblicità del regolamento

2. Una copia del presente regolamento, a cura degli uffici comunali che eseguono gli interventi in economia, è messa a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione.
3. Di esso viene fatto sempre esatto richiamo sia nelle lettere di richiesta di preventivi sia nell'atto di affidamento.

Art. 35 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti in materia.

Art. 36 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sostituisce i vigenti regolamenti comunali in materia ed entra in vigore in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.